

4. Approvato il Mod. 770/2017 “unificato”

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Provvedimento n. 10047 del 16.01.17

Con provvedimento del 16 gennaio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello 770/2017, relativo all’anno di imposta 2016, con le istruzioni per la compilazione e concernente i dati dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati e che i sostituti di imposta dovranno compilare e trasmettere, esclusivamente in via telematica, entro il 31 luglio 2017.

Da quest’anno, le due dichiarazioni (semplificata e ordinaria) sono state fuse in un unico modello e pertanto il nuovo modello dovrà essere utilizzato per comunicare i dati relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale od operazioni di natura finanziaria oltre che dei versamenti effettuati dai sostituti d’imposta.

Nonostante il prospetto sia stato unificato, la sua trasmissione può essere spezzata in due: i sostituti di imposta possono inviare, oltre al frontespizio, i prospetti SS, ST, SV, SX, SY riferiti alle ritenute operate sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, separandoli da quelli

relativi alle ritenute operate sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Inoltre, con un flusso separato, si possono inserire e trasmettere a parte tutti i quadri relativi alle ritenute operate su dividendi, proventi e redditi di capitale.

Chi opta per le trasmissioni separate, poi, deve compilare la sezione “gestione separata” nel riquadro “Redazione della dichiarazione”, barrando le singole caselle “Dipendente” “Autonomo” e “Altre ritenute” per indicare il flusso che viene inviato.

Come lo scorso anno, anche nel 2017 l’invio separato è possibile solo se il sostituto avrà trasmesso, entro il 7 marzo 2017, sia le Cu relative al lavoro dipendente (e assimilati), sia quelle riferite al lavoro autonomo.

Nel nuovo 770 esordisce poi un quadro denominato “DI” (dichiarazione integrativa) per la gestione dell’eventuale maggior credito derivante da dichiarazioni integrative a favore presentate in base all’articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/1998, come modificato dall’articolo 5 del DI 193/2016 nel 2016.

5. Pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il Modello CU 2017

FONTE	Agenzia delle Entrate
RIFERIMENTO	Provvedimento n. 10047 del 16.01.17

Il 16 gennaio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nel proprio sito web il provvedimento n. 10044/2017 concernente l’Approvazione della Certificazione Unica “CU 2017”, relativa all’anno 2016, unitamente alle istruzioni di compilazione, nella versione definitiva, che i sostituti di imposta dovranno utilizzare quest’anno.

Le Certificazioni dovranno essere consegnate ai lavoratori entro il 31 marzo mentre la trasmissione telematica resta fissata al 7 marzo.

Queste le novità del modello.

E’ stato inserito il riquadro che riepiloga i dati riferiti alla detassazione mentre sono state eliminate, nella sezione assistenza fiscale 730, le caselle relative all’imposta sostitutiva sui premi di produttività.

Queste modifiche si sono rese necessarie in quanto nel 2015 (anno a cui si riferiscono i dati da 730) la detassazione non era più in vigore mentre è stata reintrodotta nel 2016 e per questo motivo - tra i dati fiscali da dichiarare riferiti ai lavoratori - si è reso necessario reinserire la sezione denominata “somme erogate per premi di risultato” .

Tra l’altro, rispetto al modello di 2 anni fa, quello attuale è già predisposto per contenere le informazioni riferite al premio di risultato che il dipendente ha scelto di ricevere, dal datore di lavoro, sotto forma di benefit innovazione introdotta dalla legge 208/15 e che vedrà un ulteriore sviluppo, il prossimo anno, per effetto delle ulteriori variazioni introdotte dalla legge 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Si ricorda, in proposito, che è stato innalzato da 50.000 a 80.000 euro il limite di reddito di lavoro

dipendente per poter beneficiare della tassazione agevolata dei premi di produttività e che è stato innalzato da 2.500 a 4.000 euro l’importo dei premi di produttività assoggettabili ad imposta sostitutiva.

E’ nuova anche la sezione “rimborsi di beni servizi non soggetti a tassazione” . In questo riquadro vanno riepilogati i dati relativi ai rimborsi di determinati oneri, sostenuti dal datore di lavoro, in applicazione dell’articolo 51, comma 2. Quali, ad esempio, le spese di istruzione universitaria, quelle per gli asili nidi ecc..

Entro il 31 marzo, quindi, dovranno essere consegnate ai lavoratori dipendenti le Certificazioni Uniche .

I modelli sono due: sintetico e ordinario. Il primo è destinato al lavoratore; il secondo, invece, che comprende anche le informazioni di cui necessita l’Erario, è destinato all’Agenzia delle Entrate.

Così possono sintetizzarsi i diversi passaggi della procedura di certificazione degli emolumenti corrisposti:

- il sostituto d’imposta consegna all’intermediario (cioè il professionista incaricato di trasmettere i documenti) le Cu (già compilate) o l’incarico per la loro predisposizione;

- l’intermediario compila le Cu (se non gliene ha già consegnate compilate il sostituto d’imposta) e le consegna a quest’ultimo quale prova della presentazione della comunicazione insieme all’impegno a trasmettere per via telematica all’Agenzia i dati contenuti;

- dopo aver trasmesso la certificazione l’intermediario - entro 30 giorni - deve consegnare al sostituto gli originali e la ricevuta telematica di invio. Questa documentazione costituisce la prova dell’avvenuto assolvimento dell’adempimento;

Normativa fiscale

- il sostituto deve controllare che l'intermediario rispetti i termini ed in caso di violazione di tale

obbligo può segnalare l'inadempimento e rivolgersi a un altro intermediario.

6. Cessioni IntraUE: quando va emessa la fattura se si percepiscono acconti o anticipi?

FONTE	Publicistica
RIFERIMENTO	Art. 39 del D.L. n. 331/1993

Con lo sviluppo delle attività commerciali all'interno della Unione Europea anche grazie ai sistemi di commercio elettronico diretto e indiretto la necessità di armonizzare la normativa relativa agli scambi intracomunitari diventa sempre più urgente ma anziché porre mano ad una riforma complessiva si preferisce risolvere i casi mano a mano che si presentano. Pensiamo, ad esempio, alla modalità di contabilizzazione del versamento effettuato da un cliente UE di un anticipo a fronte di una fornitura di merce che verrà consegnata dopo alcuni giorni.

Ipotizziamo, quindi, che stipulato l'accordo per la fornitura di merce ad un cliente tedesco l'azienda italiana gli confermi l'ordine, gli comunichi via mail l'importo da versare a titolo di anticipo e che dopo pochi giorni l'azienda italiana riceva l'importo richiesto. Si pone, allora, la domanda di quali siano gli obblighi fiscali e contabili cui l'azienda italiana venditrice deve adempiere. Ciò in considerazione del fatto che la merce non verrà spedita subito, ma solo dopo un certo lasso di tempo.

Orbene l'articolo 1, comma 326, lettera b) della legge 24 dicembre 2012 n. 228, ha modificato, a decorrere dal 2013, l'articolo 39, comma 2, del DL n. 331/1993 stabilendo che non sono più rilevanti, al fine dell'individuazione del momento di effettuazione degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie, gli acconti versati a fronte di tali operazioni.

Detta norma infatti recita:

«Le cessioni intracomunitarie e gli acquisti intracomunitari di beni si considerano effettuati all'atto dell'inizio del trasporto o della spedizione

al cessionario o a terzi per suo conto, rispettivamente, dal territorio dello Stato o dal territorio dello Stato membro di provenienza. Se anteriormente al verificarsi dell'evento indicato nel comma 1 è stata emessa la fattura relativa ad un'operazione intracomunitaria la medesima si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato, alla data della fattura. »

Il momento di effettiva esecuzione della vendita corrisponde a quello dell'inizio del trasporto o della spedizione al cessionario intracomunitario e, pertanto, nel caso di versamenti di importi a titolo di anticipo da parte del cliente, il venditore non è obbligato a fatturare parzialmente l'importo incassato a parziale esecuzione dell'operazione di vendita. Quindi il fatto che il fornitore italiano abbia ricevuto un parziale pagamento non fa sorgere obblighi di fatturazione se non è stata effettuata la spedizione o il trasporto della merce.

Per completezza bisogna però anche, osservare, sempre in base al secondo comma del citato articolo 39, che se prima del trasferimento del bene al cessionario viene emessa fattura dal cedente, per l'intero o parziale pagamento della merce l'operazione si considera effettuata nei limiti dell'importo fatturato, quindi per intero o parzialmente anche se la merce non è stata trasportata o spedita.

Di conseguenza, l'importo versato a titolo di acconto può non essere fatturato se la merce non è stata consegnata o spedita. Ma se il fornitore lo preferisce gli acconti incassati possono essere fatturati in regime di non imponibilità di cui all'articolo 41 del DL n. 331/1993. In tal modo è possibile dare rilevanza anche agli effetti dell'Iva agli acconti incassati.

4. Illegittimo il licenziamento del dipendente se il comportamento diffamatorio assunto nei confronti del datore di lavoro corrisponde alla realtà dei fatti

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 996 del 17.01.2017

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 996 depositata il 17 gennaio 2017 ha stabilito che è illegittimo il licenziamento di una lavoratrice accusata di aver posto in essere un comportamento diffamatorio nei confronti del proprio datore di lavoro purché i fatti descritti corrispondano a verità e le espressioni utilizzate rimangano nell'ambito della correttezza e della civiltà.

Questi i fatti.

Una dipendente aveva presentato un esposto alla Procura della Repubblica e al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con cui aveva biasimato, in maniera violenta, l'impresa sua datrice di lavoro perché, aveva fatto «impropriamente» ricorso a procedure di Cassa integrazione straordinaria e mobilità, nonostante fosse in continua crescita economica.

Questo comportamento, secondo la lavoratrice, che ha usato questo termine nel suo esposto, configurava una «truffa» ai danni dello Stato.

Nel prendere la sua decisione, la Corte ha confermato il principio che al dipendente spetta il diritto di critica, sempre che sia rispettato il principio della continenza sostanziale secondo cui i fatti narrati devono corrispondere alla verità e quello della continenza formale secondo cui l'esposizione dei fatti deve avvenire in maniera e con toni misurati. Ma ha anche precisato, al riguardo che, *“nella valutazione del legittimo esercizio del diritto di critica, il requisito della continenza formale, comportante anche l'osservanza della correttezza e civiltà nelle espressioni utilizzate, è attenuato dalla necessità, ad esso connaturata, di esprimere le proprie opinioni e la propria personale interpretazione dei fatti, anche con espressioni astrattamente*

offensive e soggettivamente sgradite alla persona cui sono riferite” (sullo stesso principio Cassazione n. 465/96 e n. 5947/97).

Bisogna tener presente che, nel caso in cui tali principi non fossero rispettati, entrerebbe in gioco l'articolo 2105 del codice civile per cui la condotta del dipendente contrasterebbe con l'obbligo di fedeltà nei confronti del datore. Il dipendente deve, quindi, astenersi da tutti quei comportamenti che, *«per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa oppure creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso»* (Cassazione n. 16000/09, n. 29008/08 e n. 11437/95).

Nel caso in esame, però, la Cassazione ha ritenuto che le critiche mosse dalla dipendente, concretizzatesi nell'esposto presentato, non avessero valicato i limiti del corretto esercizio del diritto. Ma, soprattutto, nel formulare le proprie argomentazioni la lavoratrice aveva esposto circostanze che *«riecheggiavano il contenuto»* di quelle già pubblicate dalla stampa e che erano state oggetto di discussione nelle sedi istituzionali.

Quindi *«pur nell'asprezza di taluni passaggi»*, era agevole comprendere che nell'esposto erano state usate argomentazioni attribuibili ad altri e già usate in svariate sede.

Inoltre *«l'uso di termini quali illecito o truffa era da ritenersi strettamente correlato a quei dati dei quali l'opinione pubblica era a conoscenza da tempo e compatibile con il contesto in cui era inserito»*.

Lavoro e previdenza

Quindi più che una critica o un comportamento offensivo nei confronti del datore di lavoro, l'esposto aveva voluto rappresentare una richiesta di intervento di tipo tecnico alle autorità competenti al fine di richiamare l'attenzione non

su una situazione di tipo personale ma su una situazione aziendale che interessava più lavoratori.

Da qui la decisione della Corte che ha dichiarato illegittimo il licenziamento.

Lavoro e previdenza

5. Le indicazioni dell'Ispettorato del Lavoro per i ricorsi contro i verbali di polizia giudiziaria in materia di lavoro

FONTE	Ispettorato Nazionale del Lavoro
RIFERIMENTO	Circolare n. 4 del 29.12.2016

Il 1 dicembre 2016 è stato presentato il nuovo Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL).

Questo nuovo organismo, istituito dal Jobs Act, è una nuova agenzia pubblica che, ottimizzando le risorse del Ministero del Lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, già presenti sul territorio mira ad incentivare il rispetto della normativa vigente e della legalità, anche (e soprattutto) attraverso l'individuazione, mediante controlli a campione, di tutte quelle imprese che operano nell'illegalità.

Questa nuova agenzia può già contare su circa 4.500 ispettori distribuiti su 78 uffici provinciali e 4 interregionali. Dalla data della sua istituzione è già on-line il portale appositamente creato.

Ma l'INL costituisce anche un mezzo di tutela «anticipata» per le aziende contro i verbali di polizia giudiziaria in materia di lavoro.

Dal 1° gennaio 2017 l'Ispettorato nazionale del lavoro, è diventato pienamente operante e con la sua entrata in funzione cambiano i ricorsi amministrativi contro gli atti degli organi ispettivi.

Con la circolare n. 4 del 29 dicembre 2016 sono state fornite le prime indicazioni operative.

Bisogna partire dalla premessa che il D.Lgs n. 149/2015 con l'articolo 11 ha riscritto le norme sugli accertamenti in materia di lavoro rendendo possibili due tipi di rimedio:

- il ricorso al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato (articolo 16 D.Lgs n. 124/2004);
- il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro (articolo 17, D.Lgs n. 124/2004).

La novità più rilevante per i ricorsi al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato contro gli atti di accertamento è l'oggetto. In questa sede, infatti, non è più possibile impugnare le ordinanze ingiunzione delle Direzioni del lavoro mentre si può però ricorrere alla sede territoriale già in prima battuta, per contestare gli «atti di accertamento adottati dagli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria», che sono poi alla base delle successive ordinanze ingiunzione.

In pratica si possono contestare alla sede territoriale tutti i verbali redatti dagli organi di polizia giudiziaria che procedono *“all'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di danaro”*.

Vale la pena ricordare che gli organi ispettivi, diversi dal personale dell'Inl, in possesso della qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria sono, ad esempio, la Guardia di finanza, i vigili urbani, la polizia di Stato, i Carabinieri ecc.

Quindi il ricorso al direttore dell'Ispettorato territoriale non sarà possibile quando l'accertamento arriva dall'ispettorato nazionale. In questo caso, infatti, dovrà esperirsi il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro di cui si è già detto innanzi.

L'articolo 13 del D.Lgs. n. 124/2004 prevede che, qualora venga *“ constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine”*.

Lavoro e previdenza

Se il datore di lavoro intende ottemperare alla diffida può pagare l'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge oppure nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. In questo modo il procedimento sanzionatorio si estingue.

Se, invece, il datore di lavoro non intende ottemperare alla diffida una volta scaduti i termini da questa fissati, può presentare ricorso. Il prospetto di seguito riportato, tratto dal Sole 24 Ore, "scandisce" i termini dei procedimenti. Se alla fine del periodo previsto il giudice adito non emette una decisione il ricorso si intende respinto. In pratica si forma un silenzio rigetto ma ciò non impedisce all'organo giudiziale di emettere la sua decisione.

La decisione deve essere presa sulla base della documentazione prodotta, o sulla base del ricorso e degli atti eventualmente richiesti all'organo che ha svolto gli accertamenti. Le aziende non possono chiedere un'audizione personale o produrre altri mezzi istruttori.

Il ricorso al Comitato per i rapporti di lavoro va presentato solo contro gli atti di accertamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inail), che abbiano ad oggetto la sussistenza o la qualificazione dei rapporti di lavoro. Si tratta, quindi, dei verbali che, anche in mancanza di violazioni di natura amministrativa, abbiano ad oggetto il disconoscimento di un rapporto di lavoro o una differente qualificazione giuridica di un rapporto esistente quale, ad esempio, da lavoro autonomo a lavoro subordinato. Si tratta di accertamenti che rientrano nella materia della previdenza e dell'assistenza sociale e che possono essere contestati anche dagli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.

Il ricorso va presentato al comitato istituito presso l'ispettorato interregionale del lavoro competente per territorio (Milano, Venezia, Roma o Napoli) a seconda del luogo dove si è

consumata la violazione amministrativa o l'evasione contributiva. Anche per questi tipi di ricorsi i termini sono riportati nel prospetto di seguito riprodotto pubblicato dal Sole 24 Ore.

Qualora la controversia non abbia trovato soluzione perché l'ispettorato territoriale ha respinto il ricorso del datore di lavoro la vertenza viene attribuita al tribunale dei giudizi di opposizione contro le ordinanze ingiunzione emesse dagli ispettorati territoriali del lavoro.

L'articolo 6, del D.Lgs. n. 150/2011 "Dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione" recita

"....."

4. L'opposizione si propone davanti al tribunale quando la sanzione e' stata applicata per una violazione concernente disposizioni in materia:

- a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro;*
- b) di previdenza e assistenza obbligatoria; ..."*

Per quanto concerne il sistema di impugnazione la procedura è la seguente:

- dopo la notifica del verbale unico di accertamento, il trasgressore (e l'obbligato in solido) hanno 30 giorni per produrre scritti difensivi e documenti con contestuale richiesta di essere sentiti dall'ufficio legale e contenzioso dell'ispettorato territoriale del lavoro;
- se il direttore dell'ente periferico ritiene fondato l'accertamento con una ordinanza motivata determina la somma dovuta per le violazioni contestate e ne ingiunge il pagamento; altrimenti emette l'ordinanza motivata di archiviazione.

Rimane, però, ancora irrisolta una ampia area di conflittualità che non rientra nella casistica in oggetto. Come si è detto, tutto quanto innanzi descritto, riguarda gli atti di accertamento relativi alla sussistenza ed alla qualificazione del rapporto di lavoro emessi dagli ispettori del lavoro e previdenziali. Ma vi è una grossa parte di

Lavoro e previdenza

contenzioso riguardante, ad esempio, i verbali per violazioni della disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi o alle violazioni dei limiti di contingentamento dei contratti a termine che

non hanno alcun rimedio amministrativo e per i quali, quindi, nulla può essere fatto finché non sia stata emessa l'ordinanza ingiunzione.

Il quadro		
Tempi e destinatari dei ricorsi		● Le novità della riforma
Ente a cui ricorrere	Tempi di impugnazione	Tempi per la decisione
Atti di accertamento adottati dalla polizia giudiziaria (Art. 16, Dlgs 124/2004)		
● Direttore della sede territoriale dell'Ispettorato	● Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento	● 60 giorni da ricevimento del ricorso (silenzio-rigetto)
Atti di accertamento dell'Inl e degli enti previdenziali e assicurativi su sussistenza o qualificazione dei rapporti (Art. 17, Dlgs 124/2004)		
● Comitato per i rapporti di lavoro	● Entro 30 giorni dalla notifica del verbale	● 90 giorni dal ricevimento del ricorso (silenzio-rigetto)
Provvedimenti Inail su tariffe dei premi per infortuni e malattie (Art. 1, Dpr 314/2001)		
Consigli di amministrazione Inail	Entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati	180 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi (silenzio-rigetto)
Provvedimento di disposizione (Art. 14, Dlgs 24/2004)		
Capo dell'Ispettorato territoriale del lavoro	Entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento	15 giorni dalla presentazione del ricorso (silenzio-rigetto)
Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (Art. 14 c. 9 Dlgs 81/2008)		
Ispettorato interregionale del lavoro competente	Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento	15 giorni dalla notifica del ricorso (silenzio-assenso)
Opposizione contro atti di accertamento su questioni contributive (Art. 22 e seguenti, legge 88/1989)		
Comitati amministrativi dei vari fondi pensione	Entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento	90 giorni dalla data di presentazione (silenzio-rigetto)
Provvedimenti Inail su tariffa per prevenzione infortuni e assicurazione contro silicosi e asbestosi (Art. 2, Dpr 314/2001)		
Sedi territoriali dell'Inail	Entro 30 giorni dalla piena conoscenza degli atti impugnati	180 giorni dalla data di presentazione dei ricorsi (silenzio-rigetto)

Lavoro e previdenza

6. Non configura giusta causa di licenziamento l'uso di toni offensivi e sprezzanti nei confronti del datore di lavoro

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 1315 del 19.01.2017

L'essersi rivolto al datore di lavoro, nel corso di una animata discussione, con termini sprezzanti ed offensivi non è da considerarsi comportamento così grave al punto tale da giustificare la sanzione del licenziamento. Non si è configurato, infatti, un inadempimento tale da compromettere la fiducia del datore di lavoro né si può ravvisare un'insubordinazione nel suo comportamento. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 1315, depositata il 19 gennaio 2017.

Questi i fatti.

Tra un dipendente ed il proprio datore di lavoro aveva avuto luogo un'animata discussione, nel corso della quale quest'ultimo ritenendo inaccettabile il comportamento del proprio dipendente, che aveva usato nei suoi confronti toni sprezzanti ed offensivi, aveva ritenuto che sussistesse una giusta causa, e lo aveva licenziato.

Il lavoratore aveva presentato ricorso al Tribunale contro il licenziamento a cui il datore di lavoro si era opposto. Entrambe le parti, nella fase dibattimentale, avevano prodotto, a sostegno delle proprie tesi difensive. L'impresa aveva prodotto documenti sottoscritti da alcuni testimoni con i quali veniva confermata la versione dei fatti descritta dall'azienda.

In primo grado il Tribunale dava ragione al dipendente ed annullava il provvedimento di licenziamento.

L'azienda ricorreva avverso la decisione ma anche la Corte di Appello confermava la sentenza di primo grado. Il collegio infatti, condivideva la valutazione delle prove sia testimoniali sia

documentali del primo giudice e considerava le condotte non di gravità tale da giustificare un licenziamento.

Il datore di lavoro, allora, presentava ricorso per Cassazione, ritenendo che nei primi due gradi di giudizio non fosse stata sufficientemente e correttamente valutata la gravità dei comportamenti tenuti dal lavoratore.

Per inquadrare correttamente la questione bisogna partire dall'art. 2119 c.c. che prevede che qualora si dovesse verificare una causa di gravità tale da non consentire la prosecuzione, anche provvisoriamente, del rapporto di lavoro, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine.

A titolo esemplificativo non rappresenta giusta causa di risoluzione del contratto né il fallimento dell'imprenditore né la liquidazione coatta amministrativa dell'azienda. Perché si configuri, quindi, una giusta causa per recedere da un contratto di lavoro deve essersi in presenza di un fatto di gravità tale da far venir meno il rapporto fiduciario intercorrente tra il datore di lavoro e prestatore.

Poiché, però, manca una precisa elencazione di quali fatti possano essere considerati "gravi" e, quindi, quali ipotesi possano configurare la giusta causa per recedere dal contratto (né potrebbe in una norma esaurirsi l'elencazione di queste situazioni stante la continua variabilità delle situazioni che potrebbero presentarsi) spetta al giudice di merito interpellato valutare in concreto la gravità dei fatti accaduti.

La sentenza della Corte di Cassazione, ha ritenuto che le prove assunte nel corso del giudizio di primo grado fossero state oggetto di un adeguato ed accurato esame da parte del

Lavoro e previdenza

giudice che, quindi, aveva formato il proprio convincimento in maniera corretta.

Riferendosi, poi, al giudizio di appello la Corte ha rilevato come, anche in questo secondo grado, le testimonianze rilasciate da alcuni soggetti presenti il giorno della discussione, erano state accuratamente e dettagliatamente esaminate.

La Corte di Cassazione ha quindi condiviso la valutazione del giudice di merito secondo il quale, dal quadro complessivo degli elementi istruttori, non emergeva che il dipendente avesse usato toni offensivi ritenuti lesivi del rapporto fiduciario che deve improntare il rapporto di lavoro.

Per di più è stato anche rilevato che i dipendenti che erano presenti alla discussione avevano ritenuto che il comportamento del lavoratore non era stato spontaneo ma derivante della reazione ad un rimprovero "eccessivo" del datore di lavoro, con la conseguenza quindi, che tale suo comportamento non presentava una gravità tale per giustificare il licenziamento.

Trovandosi di fronte a sentenze adeguatamente e correttamente motivate basate su un'attenta analisi delle prove esibite, la Suprema Corte non ha rinvenuto alcun difetto.

La Suprema Corte inoltre ha rispettato un principio derivato da una recente interpretazione delle Sezioni Unite (Cass. S.U. 8053/14) in base alla quale è, ormai, abbastanza ristretto l'ambito di intervento del controllo in sede di legittimità

delle motivazioni di fatto. Ormai è ammissibile il ricorso per Cassazione non sul giudizio di merito espresso dai giudici dei gradi precedenti ma solo se questi hanno emesso una sentenza non motivandola, ovvero con conclusioni manifestamente illogiche e contraddittorie. Nessuna di queste circostanze si riscontrava nella vertenza in esame.

Qui, però, bisogna chiarire un fatto importante. Apparentemente la vertenza riguarda un rapporto di lavoro, mentre in effetti essa ha affrontato una questione di natura prettamente civilistica: quella della valutazione delle prove, sia testimoniali sia di scritture private, utili per dimostrare i fatti oggetto di contestazione.

La Corte di Cassazione, in casi come questi, deve esprimersi non sulla valutazione dei fatti espressa dai Giudici di merito per fondare il proprio convincimento ma se a detto convincimento è pervenuto utilizzando correttamente le prove in loro possesso. L' eventuale vizio non è rappresentato dalla decisione assunta in sé e per sé, quanto da un'errata o addirittura omessa valutazione delle prove.

E proprio riferendosi a tale principio, la Cassazione ha ricordato che *"nel processo civile, le scritture private provenienti da terzi estranei alla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, poiché costituiscono prove atipiche il cui valore probatorio è meramente indiziario"*.

Lavoro e previdenza

7. Aggiornato il calcolo del TFR per le liquidazioni del mese di dicembre 2016

FONTE

ISTAT

Per il mese di novembre 2016 il coefficiente di rivalutazione del TFR accantonato al 31 dicembre 2015 è pari a 1,795304.

La rivalutazione, disciplinata dall'articolo 2120 del Codice civile, viene nello specifico così determinata:

1. Si calcola il 75% dell'aumento del costo della vita per operai ed impiegati tra dicembre 2015 ed il mese in cui si deve effettuare la rivalutazione.

L'ISTAT ha comunicato che l'indice dei prezzi al consumo del mese di dicembre 2016 è pari a 100,3.

A partire dai dati di gennaio 2016 la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al

consumo per le famiglie di operai e impiegati è il 2015 (la base precedente era 2010 = 100).

La differenza in percentuale rispetto dicembre 2015, applicando il coefficiente di raccordo emanato dall'Istat (1,071) è pertanto 0,393738; il 75% di questo importo è pari a 0,295304.

2. A quest'ultimo importo si deve aggiungere un tasso fisso pari su base annua all'1,5%. Per il mese di dicembre 2016 il tasso fisso è quindi pari a 12/12 e corrisponde a 1,500.

Sommando i due importi (0,295304 + 1,500) si ottiene il coefficiente di rivalutazione pari a 1,795304 riportato nella ottava colonna dell'allegata tabella tratta dal quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Lavoro e previdenza

I coefficienti annuali e mensili

Mesi	Tfr maturato fino al periodo compreso tra		Aumento prezzi al consumo opera e impiegati				Tasso fisso 1,5%	Totale F + G coefficiente di rivalutaz. (2)	Coefficiente di rivalutaz. progressivo (3)	Montante mese (2)	Montante progressivo (3)
			Indice Istat	Diff. (1)	Incidenza %	75% di E					
1982 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 maggio 1982 a titolo di ex indennità di anzianità											
Maggio	—	—	134,7	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre	5-12	14-1-83	148,2	13,5	10,02227	7,516703	0,875	8,391703	8,391703	1,08391703	1,08391703
Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre dell'anno precedente											
Dicembre 1984	15-12	14-1-85	181,8	14,7	8,797127	6,597845	1,500	8,097845	30,133594	1,08097845	1,30133594
Dicembre 1985	15-12	14-1-86	197,4	15,6	8,580858	6,435643	1,500	7,935643	40,460531	1,07935643	1,40460531
Dicembre 1985	—	—	103,5 (4)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1986	15-12	14-1-87	108	4,5	4,347826	3,260869	1,500	4,760869	47,147672	1,04760869	1,47146720
Dicembre 1987	15-12	14-1-88	113,5	5,5	5,092592	3,819444	1,500	5,319444	54,975110	1,05319444	1,54975110
Dicembre 1988	15-12	14-1-89	119,7	6,2	5,462555	4,096916	1,500	5,596916	63,648936	1,05596916	1,63648936
Dicembre 1989	15-12	14-1-1990	127,5	7,8	6,516290	4,887217	1,500	6,387217	74,410155	1,06387217	1,74101555
Dicembre 1989	—	—	102,657(5)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1990	15-12	14-1-1991	109,2	6,5	6,373652	4,780239	1,500	6,280239	85,035541	1,06280239	1,85035541
Dicembre 1991	15-12	14-1-1992	115,8	6,6	6,043956	4,532967	1,500	6,032967	96,198674	1,06032967	1,96198674
Dicembre 1991	—	—	115,695(6)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1992	15-12	14-1-1993	121,2	5,5	4,757410	3,568057	1,500	5,068057	106,142345	1,05068057	2,06142346
Dicembre 1992	—	—	101,934 (7)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1993	15-12	14-1-1994	106	4,0	3,988448	2,991336	1,500	4,491336	115,400891	1,04491336	2,15400891
Dicembre 1994	15-12	14-1-95	110,3	4,3	4,056603	3,042452	1,500	4,542452	125,185374	1,04542452	2,25185375
Dicembre 1995	15-12	14-1-1996	116,7	6,4	5,802357	4,351768	1,500	5,851768	138,362699	1,05851768	2,38362699
Dicembre 1995	—	—	102,278 (8)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 1996	15-12	14-1-1997	104,9	2,6	2,562896	1,922172	1,500	3,422172	146,519881	1,03422172	2,46519881
Dicembre 1997	15-12	14-1-1998	106,5	1,6	1,525262	1,143947	1,500	2,643947	153,037735	1,02643947	2,53037735
Dicembre 1998	15-12	14-1-1999	108,1	1,6	1,502347	1,126761	1,500	2,626761	159,684430	1,02626761	2,59684430
Dicembre 1999	15-12	14-1-00	110,4	2,3	2,127660	1,595745	1,500	3,095745	167,723597	1,03095745	2,67723597
Dicembre 2000	15-12	14-1-01	113,4	3,0	2,717391	2,038043	1,500	3,538043	177,195774	1,03538043	2,77195774
Dicembre 2001	15-12	14-1-02	116	2,6	2,292769	1,719577	1,500	3,219577	186,120305	1,03219577	2,86120305
Dicembre 2002	15-12	14-1-03	119,1	3,1	2,672414	2,004310	1,500	3,504310	196,116848	1,03504310	2,96146848
Dicembre 2003	15-12	14-1-04	121,8	2,7	2,267003	1,700252	1,500	3,200252	205,624293	1,03200252	3,05624293
Dicembre 2004	15-12	14-1-05	123,9	2,1	1,724138	1,293103	1,500	2,793103	214,160696	1,02793103	3,14160696
Dicembre 2005	15-12	14-1-06	126,3	2,4	1,937046	1,452785	1,500	2,952785	223,437184	1,02952785	3,23437184
Dicembre 2006	15-12	14-1-07	128,4	2,1	1,662708	1,247031	1,500	2,747031	232,322103	1,02747031	3,32322103
Dicembre 2007	15-12	14-1-08	131,8	3,4	2,647975	1,985981	1,500	3,485981	243,906789	1,03485981	3,43906789
Dicembre 2008	15-12	14-1-09	134,5	2,7	2,048558	1,536419	1,500	3,036419	254,349239	1,03036419	3,54349239
Dicembre 2009	15-12	14-1-10	135,8	1,3	0,966543	0,724907	1,500	2,224907	262,233180	1,02224907	3,62233180
Dicembre	15-12	14-1-11	138,4	2,6	1,914580	1,435935	1,500	2,935935	272,868111	1,02935935	3,72868111
Dicembre 2010	—	—	100 (9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Dicembre 2011	15-12	14-1-12	104	4,4	3,173410	2,380058	1,500	3,880058	287,335609	1,03880058	3,87335609
Dicembre 2012	15-12	14-1-13	106,5	2,5	2,403846	1,802885	1,500	3,302885	300,128857	1,03302885	4,00128857
Dicembre 2013	15-12	14-1-14	107,1	0,6	0,56338	0,422535	1,500	1,922535	307,8215	1,019225	4,078215
Dicembre 2014	15-12	14-1-15	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	313,938797	1,01500000	4,13938797
2015 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2014 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	106,5	0,0	0,000000	0,000000	0,125	0,125000	314,456220	1,00125000	4,14456220
Febbraio	15-2	14-3	106,8	0,0	0,000000	0,000000	0,250	0,250000	314,973644	1,00250000	4,14973644
Marzo	15-3	14-4	107,0	0,0	0,000000	0,000000	0,375	0,375000	315,491067	1,00375000	4,15491067
Aprile	15-4	14-5	107,1	0,1	0,093458	0,070093	0,500	0,570093	316,298635	1,00570093	4,16298635
Maggio	15-5	14-6	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,625	0,765187	317,106203	1,00765187	4,17106203
Giugno	15-6	14-7	107,3	0,3	0,280374	0,210280	0,750	0,960280	317,913770	1,00960280	4,17913770
Luglio	15-7	14-8	107,2	0,2	0,186916	0,140187	0,875	1,015187	318,141050	1,0115187	4,18141050
Agosto	15-8	14-9	107,4	0,4	0,373832	0,280374	1	1,280374	319,239761	1,01280374	4,19239761
Settembre	15-9	14-10	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,125	1,125000	318,595608	1,01125000	4,18595608
Ottobre	15-10	14-11	107,2	0,2	0,186916	0,140187	1,250	1,390187	319,693320	1,01390187	4,19693320
Novembre	15-11	14-12	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,375	1,375000	319,630455	1,01375000	4,19630455
Dicembre	15-12	14-1-16	107,0	0,0	0,000000	0,000000	1,500	1,500000	320,147879	1,01500000	4,20147879
Dicembre 2015	—	—	100 (10)	—	—	—	—	—	—	—	—
2016 - Da computare su quanto risultava accantonato al 31 dicembre 2015 a titolo di Tfr											
Gennaio	15-1	14-2	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,125	0,125000	320,673064	1,00125000	4,20673064
Febbraio	15-2	14-3	99,5	-0,4	-0,407009	-0,305257	0,250	0,250000	321,198249	1,00250000	4,21198249
Marzo	15-3	14-4	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,375	0,375000	321,723434	1,00375000	4,21723434
Aprile	15-4	14-5	99,6	-0,3	-0,306916	-0,230187	0,500	0,500000	322,248618	1,00500000	4,22248618
Maggio	15-5	14-6	99,7	-0,2	-0,206822	-0,155117	0,625	0,625000	322,773803	1,00625000	4,22773803
Giugno	15-6	14-7	99,9	0,0	-0,006636	-0,004977	0,750	0,750000	323,298988	1,00750000	4,23298988
Luglio	15-7	14-8	100,0	0,1	0,093458	0,070093	0,875	0,945093	324,118669	1,00945093	4,24118669
Agosto	15-8	14-9	100,2	0,3	0,293645	0,220234	1,000	1,220234	325,274665	1,01220234	4,25274665
Settembre	15-9	14-10	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,125	1,195093	325,169039	1,01195093	4,25169039
Ottobre	15-10	14-11	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,250	1,320093	325,694224	1,01320093	4,25694224
Novembre	15-11	14-12	100,0	0,1	0,093458	0,070093	1,375	1,445093	326,219409	1,01445093	4,26219409
Dicembre	15-12	14-1-17	100,3	0,4	0,393738	0,295304	1,500	1,795304	327,690810	1,01795304	4,26769081

NOTE: (1) Anno 1982: dicembre su maggio. Dal 1983 al 2002: dicembre su dicembre. Per gli anni 2003 e 2004, mese di competenza sul mese di dicembre dell'anno precedente. (2) Il coefficiente della colonna "H" consente di determinare solo l'importo della rivalutazione; quello della colonna "L" consente di determinare il montante, cioè capitale e rivalutazione; ad esempio, ipotizzando un Tfr al 31 dicembre 2002 di 516,46 euro, la rivalutazione al 31 dicembre 2003 si ottiene calcolando il 3,200252%; l'intero ammontare (Tfr più rivalutazione) si ottiene invece moltiplicando 516,46 x 1,03200252 = 532,99 euro). (3) Il coefficiente progressivo si usa soprattutto per determinare la "quota eccedente" che, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi, deve essere scomputato dal Tfr per determinare il reddito di riferimento e, quindi, l'aliquota in base alla quale la quota imponibile del Tfr deve essere tassata. La "quota eccedente" è quella parte della vecchia indennità di anzianità maturata in quanto il contratto prevedeva di considerare come base di calcolo un importo superiore a una mensilità. Ad esempio, un dirigente di azienda commerciale assunto il 1° gennaio 1978 e cessato il 31 dicembre 2003, Al 31 maggio 1982 l'indennità di anzianità è stata calcolata in base a una mensilità e mezza di servizio fino al 31 dicembre 1980 e in base a una mensilità fino al 31 maggio 1982. Ipotizzando una retribuzione di 1.032,91 euro si avrà 1.032,91 (una mensilità) x 4 anni + 5/12 = 4.562,04 e 516,46 (1/2 mensilità) x 3 anni (fino al 31 dicembre 1980) = 1.549,37 per un totale complessivo di 6.111,41 euro. La quota eccedente è costituita da 1.549,37 che, in sede di tassazione del Tfr al 31 dicembre 2003 deve essere detratta dal Tfr stesso solo ai fini della determinazione del reddito di riferimento dopo averla rivalutata del 205,624293 (colonna "I"). Per ottenere il montante si moltiplica per 3,05624293 (colonna "M"). (4) Nuova serie 1985 = 100. (5) Nuova serie 1989 = 100. (6) È il nuovo indice ottenuto depurando il mese di dicembre 1991 della voce "tabacchi lavorati" usciti dal paniere Istat dal febbraio 1992. (7) Nuova serie 1992 = 100. (8) Nuova serie 1995 = 100. (9) Nuova serie 2010 = 100. (10) Nuova serie 2015 = 100

Adempimenti aziendali

3. Niente invio del prospetto informativo disabili se nel 2016 non sono state fatte assunzioni

FONTE	Ministero del Lavoro e ANPAL
RIFERIMENTO	Nota del 23 gennaio 2017

Con una nota del 23 gennaio 2017, emessa congiuntamente dal Ministero del lavoro e dall'Anpal (Agenzia nazionale politiche attive dal lavoro), è stato chiarito che i datori di lavoro che occupano da 15 a 35 dipendenti, qualora non abbiano effettuato assunzioni entro il 2016, non sono obbligati all'invio del prospetto informativo per il collocamento dei disabili da effettuarsi entro il 31 gennaio .

La nuova normativa infatti assume infatti come riferimento la situazione occupazionale al 31

dicembre dell'anno precedente, pertanto il prospetto non va presentato se i datori di lavoro non hanno subito cambiamenti nella situazione occupazionale, tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.

In merito all'adempimento dell'obbligo di assunzione da parte dei datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti si ricorda che gli stessi sono ora tenuti a presentare agli uffici competenti la richiesta di assunzione, non più entro dodici mesi successivi alla data di assunzione effettuata nel corso del 2016, ma entro 60 giorni decorrenti dall'1 gennaio 2017, data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Organizzazione aziendale

1. La contabilizzazione degli interessi passivi alla luce delle novità introdotte in materia di anatocismo bancario

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Art. 120 TUB Decreto Mef-Cicr n. 343 del 3.08.16

Come è noto a partire dal 2017 gli interessi passivi relativi al quarto trimestre del 2016, addebitati dagli istituti bancari o dagli uffici postali, non verranno più evidenziati nell'estratto conto del 31 dicembre 2016 o in quello dei primi giorni del 2017, ma nell'estratto conto del 1° marzo del 2017.

Gli addebiti delle spese e/o gli accrediti degli eventuali interessi attivi, saranno contabilizzati, invece, nell'estratto conto al 31 dicembre o in quello dei primi giorni del successivo anno 2017.

Pur essendo evidenziati nel 2017, dal punto di vista civilistico ed anche fiscale la competenza di questi costi è del 2016 e così sarà anche per il futuro. Tra le scritture di fine d'anno, quindi, dovranno essere ricomprese anche queste voci di costo pena il mancato riconoscimento della componente negativa di reddito nell'esercizio in cui sono stati computati.

Quindi anche se risulteranno esigibili solo il 1° marzo 2017 gli interessi passivi del conto corrente relativi all'ultimo trimestre 2016 sono costi di competenza dell'esercizio 2016, e, pertanto, devono essere contabilizzati nello stesso esercizio.

In proposito si richiama l'articolo 2424-bis, comma 6, Codice civile che recita:

“Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi.”

Per molti anni il sistema bancario ha operato applicando l'anatocismo. Accreditava gli interessi attivi una volta l'anno conteggiandoli al 31 dicembre di ogni anno mentre addebitava gli interessi passivi ogni tre mesi (in alcuni casi ogni mese). Sicchè un cliente che avesse avuto un conto con saldo attivo ed uno con saldo passivo avrebbe avuto accreditati gli interessi relativi ad un certo anno al 1 gennaio dell'anno successivo mentre quelli passivi sarebbero addebitati ogni tre mesi ed avrebbero, a loro volta prodotto interessi.

L'anatocismo sta ad indicare, quindi, l'azione con cui si sommano gli interessi al capitale sul quale sono stati calcolati (capitalizzazione degli interessi), in modo che detti interessi producano a loro volta altri interessi.

In altre parole si tratta del cosiddetto calcolo degli interessi sugli interessi che nella prassi bancaria vengono definiti “interessi composti”.

Per ridurre questo problema, l'articolo 120, comma 2, Dlgs 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prevede che “nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento” nel conteggio degli interessi sia debitori e di quelli creditori si applichi la stessa periodicità che, a partire dal 1° ottobre 2016, non può essere inferiore ad un anno.

In più l'articolo 5, decreto Mef-Cicr 3 agosto 2016, n. 343 ha stabilito che, a decorrere dagli interessi maturati dal 1° ottobre 2016, gli interessi passivi non possono **«produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora»**, sono **«conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati»**, mentre **quelli attivi vanno conteggiati al 31 dicembre, e divengono esigibili immediatamente quindi, sono accreditati sul conto corrente dal 1 gennaio successivo**. La

Organizzazione aziendale

banca può continuare, comunque, ad accreditare quelli attivi con periodicità trimestrale o semestrale.

Guardando, poi, la situazione dalla parte del cliente gli interessi passivi maturati nell'ultimo trimestre 2016 dovranno essere pagati il 1° marzo 2017

a) se ciò non avverrà, la banca potrà avviare la procedura di messa in mora del cliente

b) per evitare ciò, il 1° marzo 2017, il cliente potrà pagare gli interessi utilizzando contanti, assegni o altre risorse finanziarie, anche diverse da quelle presenti nel conto corrente

c) in alternativa, potrà autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto, autorizzazione che è revocabile in ogni momento, prima dell'addebito. In questo caso gli interessi passivi addebitati nel conto corrente verranno sommati al capitale, ma l'applicazione

dell'anatocismo avverrà con il consenso del cliente.

Quindi per chiudere correttamente il bilancio al 31 dicembre 2016, non bisognerà tener conto e registrare in contabilità generale solo l'addebito o l'accredito contenuti nell'estratto conto di dicembre 2016 sotto la voce "competenze del periodo" (anno, semestre o trimestre), in quanto queste comprendono solo gli oneri bancari e gli eventuali interessi attivi.

Come detto, infatti, l'addebito degli interessi passivi avverrà solo il 1° marzo 2017.

Per quanto concerne, poi, gli interessi attivi, si ricorda che la relativa ritenuta d'acconto del 26% (articolo 26, comma 2, Dpr 600/1973) va registrata e scomputata per competenza, anche se l'accredito degli interessi attivi avviene i primi giorni dell'anno successivo.

Organizzazione aziendale

2. Dal 18 gennaio 2017 in vigore la nuova procedura cautelare del sequestro conservativo europeo sui conti bancari per il recupero crediti in ambito UE

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Reg. UE n. 655/2014 Reg. UE n. 2016/1823

E' evidente che lo sviluppo dei traffici commerciali tra i Paesi della Unione Europea genera, inevitabilmente, un crescente contenzioso reso ancor più problematico dalla distanza ma, soprattutto, dalle diverse normative cui corrispondono diversi procedimenti e dal diverso livello di efficienza degli organismi che devono sovrintendere al recupero dei crediti.

I numeri sono chiari: secondo quanto comunicato dall'Unione europea, circa un milione di piccole imprese hanno difficoltà a recuperare i crediti transfrontalieri. Tutto ciò produce una perdita di circa 600 milioni di euro ogni anno.

Un primo passo verso una più adeguata organizzazione nel campo della tutela e del recupero dei crediti è stato compiuto con l'avvio, dallo scorso 18 gennaio, della applicazione del nuovo meccanismo previsto dal regolamento UE n. 655/2014 e concernente la procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari.

Questa procedura ha lo scopo di facilitare il recupero dei crediti in materia civile e commerciale tra soggetti residenti in Paesi diversi della UE assicurando una attività più rapida e con maggiori garanzie di successo.

Il rischio che, proprio nei crediti transnazionali, in attesa di una decisione sul merito, quindi sull'effettiva sussistenza del diritto del creditore, il patrimonio del debitore non sia più rintracciabile, aumenta in misura vertiginosa. Questo nuovo sistema concede, ai creditori transnazionali, di chiedere l'adozione di un'ordinanza europea che permetterà di evitare

che i beni del debitore spariscano e, quindi, il creditore veda vanificarsi le possibilità di realizzare le sue pretese.

Si tratta di un pacchetto di provvedimenti che va sotto il titolo di "giustizia per la crescita", che ha lo scopo di evitare che i beni che possono garantire il creditore si "vanifichino" intanto che si accerti la legittimità della sua pretesa.

Proprio per evitare che possano prodursi questi danni la misura cautelare dell'ordinanza europea, permetterà di cristallizzare la situazione patrimoniale del debitore fino alla decisione sul merito.

Per ora l'ambito di applicazione a livello oggettivo è limitato alle vertenze transnazionali in cui

- il creditore è domiciliato in uno Stato membro e l'autorità giudiziaria e il conto bancario su cui si intende effettuare il sequestro conservativo sono in un altro Paese Ue
- quando l'autorità giudiziaria che tratta la domanda di ordinanza di sequestro conservativo è ubicata in uno Stato membro e il conto bancario oggetto dell'ordinanza è tenuto in un altro Stato membro.

Il creditore, al fine di non vedere svanire le possibilità di recuperare il suo credito, potrà richiedere l'adozione dell'ordinanza sia

- prima dell'avvio del procedimento di merito contro il debitore o anche
- durante il procedimento *"dopo che il creditore ha ottenuto, in uno Stato membro, una decisione giudiziaria, una transazione giudiziaria o un atto pubblico che impongono al debitore di pagare il credito vantato dal creditore"*.
-

Organizzazione aziendale

La procedura risulta estremamente semplice dal momento che prevede l'utilizzo di moduli standard applicabili in tutti gli Stati e il cui testo è contenuto nel regolamento 2016/1823. Non è necessario, pertanto, procedere alla legalizzazione dei documenti.

Inoltre, nel procedimento per ottenere un'ordinanza di sequestro conservativo, non è richiesta la rappresentanza di un avvocato o altro professionista del diritto.

Normalmente entro 10 giorni dalla adozione, l'ordinanza di sequestro conservativo sarà

riconosciuta negli altri Stati membri, in modo automatico, senza procedure speciali, mentre per l'esecuzione il Regolamento Ue rinvia alle singole procedure nazionali equivalenti nello Stato membro dell'esecuzione.

Anche al debitore sono però concesse adeguate garanzie. Egli, infatti, in base ai motivi tassativamente indicati dall'articolo 33 del regolamento, potrà chiedere all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di origine, la revoca della misura o la modifica dell'ordinanza.

3. Per i conti corrente bancari chiusi prima del 2009 la commissione di massimo scoperto non rileva ai fini della determinazione del tasso di interesse usurario

FONTE	Corte d'Appello di Napoli
RIFERIMENTO	Sentenza del 24 novembre 2016

Nei rapporti di conto corrente bancari chiusi entro il 2009 la commissione di massimo scoperto non va considerata ai fini del calcolo degli interessi usurari. Questo è quanto sancito dalla la Corte d'appello di Napoli con sentenza del 24 novembre 2016.

In pratica con detta pronuncia la Corte d'appello di Napoli ha specificato i criteri da utilizzare per qualificare gli interessi applicati dagli istituti di credito osservando che il dl 185/2008 che impone di calcolare tutte le somme remunerative a favore della banca è una norma di carattere innovativo che non si applica ai rapporti già esauriti prima dell'entrata in vigore della legge di conversione.

Nel caso esaminato con la pronuncia in esame una Srl dal 1999 al 2005 aveva aperto un conto corrente presso una banca. Alla chiusura del conto aveva contestato quanto illegittimamente riscosso per presunte anticipazioni dall'istituto di credito in violazione della legge 108/96. Nello specifico la società richiedeva la restituzione di un milione di euro, oltre al risarcimento del danno patrimoniale e non.

Il giudice di primo grado aveva nominato un consulente tecnico d'ufficio per accertare se gli interessi pattuiti e quelli successivamente applicati avessero carattere usurario in conseguenza del superamento dei tassi-soglia previsti dall'articolo 2 della stessa legge 108 e sulla base della relativa relazione tecnica condannava la banca al pagamento, in favore della Srl, di 97.000 euro, oltre interessi e spese di lite.

Nel caso in esame, il consulente del tribunale aveva effettuato due calcoli, uno considerando e l'altro escludendo la commissione. Per questa seconda ipotesi aveva concluso che il tasso degli interessi non era giunto in territorio usurario. Inoltre, il consulente aveva verificato che la capitalizzazione di interessi attivi e passivi era avvenuta «su basi paritarie e in conformità agli accordi circa la sua periodicità».

Contro detta decisione la Banca presentava appello, sostenendo di non aver applicato tassi usurari e quindi di aver legittimamente chiesto gli importi addebitati alla società.

Nella sentenza in esame i giudici della Corte d'Appello di Napoli richiamano l'articolo 2-bis, comma 2, del D.L. n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, secondo cui sono rilevanti ai fini del calcolo degli interessi usurari gli interessi, le commissioni e le provvigioni (comunque denominate) che prevedono una remunerazione a favore della banca in ragione dell'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi da parte del cliente. Ed in proposito evidenziano, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 22270/2016, che detta norma ha carattere non interpretativo, ma innovativo, e pertanto non si rende applicabile ai rapporti già finiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Per i rapporti chiusi entro il 2009, pertanto, per la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, si deve tener conto anche della commissione di massimo scoperto, intesa come corrispettivo della disponibilità concessa dalla banca al cliente.

Osserva infatti la Corte napoletana (richiamando la sentenza della Cassazione n. 12965/2016) che l'articolo 2-bis del D.L. n. 185/2008 contiene una

Organizzazione aziendale

«disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (...) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari».

Ne deriva pertanto che, nei rapporti bancari esauriti prima del 1° gennaio 2010, per valutare se sia stato superato il tasso-soglia, si deve prescindere dagli importi richiesti per commissione di massimo scoperto.

Aspetti fiscali della vendita

1. Per la determinazione del periodo di competenza dei ricavi nella vendita di autoveicoli non è sufficiente la data di immatricolazione

FONTE	Corte di Cassazione
RIFERIMENTO	Sentenza n. 25691 del 14.12.16

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25691 del 14 dicembre 2016, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di applicazione del principio di competenza nella vendita di autoveicoli e nello specifico che la data di immatricolazione non costituisce elemento discriminante a detto proposito.

Ai fini della determinazione del periodo di imposta cui riferire i componenti del reddito di impresa,

l'immatricolazione del veicolo non equivale infatti alla consegna che è invece elemento specificatamente individuato dall'art. 109 del TUIR a detto fine.

L'articolo 109 del TUIR concernente "Norme generali sui componenti del reddito d'impresa" dispone:

1. I ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme della presente Sezione non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza; tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni.

2. Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza:

a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e

successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

All'origine dalla vicenda sfociata nella pronuncia in esame della Suprema Corte una concessionaria automobilistica impugnava un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate per il 2005 con il quale si recuperavano tra l'altro ricavi di competenza non dichiarati generati dalla circostanza che per alcuni dei veicoli immatricolati nel gennaio 2005 le relative fatture erano state emesse nel 2004.

Mentre i giudici di primo grado confermavano i recuperi dell'Agenzia delle Entrate, la Commissione tributaria regionale accoglieva i rilievi della concessionaria ricorrente.

Nello specifico i giudici di appello rilevavano che la contestazione sui ricavi di competenza non dichiarati non poteva basarsi sulla semplice constatazione che a fronte di fatture emesse nel 2004 la immatricolazione dei veicoli era avvenuta nel gennaio 2005 in quanto la immatricolazione "consegue alla vendita e alla consegna dell'autoveicolo, tanto è vero che la fase amministrativa della registrazione non costituisce obbligo del concessionario" che tuttavia vi provvede al solo scopo di rendere un servizio al cliente, mantenendo l'acquirente la facoltà in quanto proprietario dell'autoveicolo di provvedervi direttamente.

Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione per violazione e falsa applicazione dell'art. 109 TUIR ed errore di diritto in merito all'applicazione degli articoli 101 e 109 TUIR.

Per quanto riguarda i ricavi contabilizzati in violazione del principio di competenza di cui

Aspetti fiscali della vendita

all'art. 109 TUIR, l'Agenzia rilevava che dalle annotazioni sulle fatture emesse nell'anno 2004 risultavano annotate a penna le date dei pagamenti che in diversi casi erano relative all'anno 2005 e quindi i ricavi realizzati a fronte di tali cessioni andavano dichiarati nell'anno in cui era avvenuta l'immatricolazione e la consegna ai clienti, essendo del tutto improbabile che le autovetture prive di immatricolazione potessero essere state consegnate ai clienti precedentemente.

Alla luce del contenuto dell'art. 109 del TUIR i giudici della Cassazione hanno però ritenuto infondato il ricorso dell'Amministrazione finanziaria in quanto la sentenza di secondo grado non poteva ritenersi in contrasto con il principio affermato dalla norma, che individua

specificatamente nella consegna il momento per la determinazione della competenza e quindi della tassabilità del ricavo.

E' pertanto corretto il rilievo dei giudici di appello secondo cui l'immatricolazione del veicolo non equivale a consegna e quindi non può essere fonte del presupposto per l'iscrizione del ricavo ad un conto economico diverso.

Per ottenere una possibile cassazione della sentenza l'Amministrazione finanziaria avrebbe dovuto semmai dimostrare che per ogni veicolo oggetto di fatturazione nel 2004, solo nell'anno 2005 era avvenuta la materiale consegna al suo acquirente e non semplicemente la sua immatricolazione.

Aspetti fiscali della vendita

2. La rilevanza fiscale dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate annualmente dall'ACI

FONTE	Pubblicistica
RIFERIMENTO	Art. 51 del TUIR

Come ogni anno anche per il 2017 sono state pubblicate le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI .

Queste tabelle rivestono una significativa rilevanza a livello fiscale tanto che vengono anche pubblicate in Gazzetta Ufficiale a seguito di provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

Più nello specifico dette tabelle vengono elaborate ai fini di quanto previsto dall'articolo 51, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR) con lo scopo di quantificare il valore dei beni in natura concessi ai dipendenti (fringe benefit) che, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 51, costituiscono reddito di lavoro dipendente.

Nel caso di autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi in uso ai dipendenti, la determinazione dell'importo che costituisce reddito di lavoro dipendente riguarda l'ipotesi in cui vengano concessi ai lavoratori autovetture o motocicli in uso promiscuo e cioè anche per uso personale oltre che lavorativo e a tal fine, la lettera a) del citato comma 4, prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali elaborate dall'ACI e pubblicate entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.

In pratica, si tratta della determinazione del tutto forfetaria di una retribuzione in natura da

assoggettare a tassazione, indipendentemente dagli effettivi costi di utilizzo del mezzo e dalla effettiva percorrenza che il dipendente effettua utilizzando il mezzo.

Le stesse tabelle sono utili altresì per quanto concerne il regime fiscale applicabile alle somme corrisposte

ai lavoratori dipendenti a titolo di rimborso spese sotto forma di indennità chilometrica nel caso di utilizzo dell'auto propria (o motoveicolo).

Si tratta sostanzialmente dei rimborsi effettuati dai datori di lavoro ai lavoratori, chiamati a svolgere la prestazione lavorativa in un comune diverso da quello in cui è situata la sede di lavoro utilizzando il proprio autoveicolo o motoveicolo, che vengono corrisposti sotto forma di un'indennità calcolata in base ai chilometri percorsi.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 92/E del 30 ottobre 2015 ha precisato che mentre le "indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto, comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito", per le trasferte fuori del territorio comunale sono previsti tre distinti sistemi di tassazione in ragione del tipo di rimborso (analitico, forfetario o misto) scelto.

Relativamente ai rimborsi spese corrisposti sotto forma di indennità chilometrica, detta risoluzione, ha ribadito che tali rimborsi sono esenti da imposizione, sempreché, in sede di liquidazione, l'ammontare dell'indennità sia calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura.

Aspetti fiscali della vendita

Detti elementi dovranno risultare dalla documentazione interna conservata dal datore di lavoro.

Le tabelle ACI, infine, da quest'anno assumono una ulteriore rilevanza fiscale alla luce delle ultime modifiche apportate dalla legge n. 232/2016 in materia di trattamento fiscale dei premi di risultato ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e seguenti della Legge n. 208 del 2015.

Il legislatore con la legge di Bilancio 2017 ha infatti ampliato le ipotesi e la misura

dell'esenzione fiscale e di conseguenza ai fini contributivi anche per il datore di lavoro, nel caso in cui il lavoratore scelga di sostituire il premio in denaro con valori esclusi ai sensi dell'articolo 1, comma 184, della legge n. 208/2015.

L'articolo 1, comma 160, della legge n. 232/2016 ha infatti ampliato l'esclusione dall'applicazione dell'imposta sostitutiva e dunque l'esenzione, anche per le somme e i valori che normalmente costituiscono in parte fringe benefits relativi ad autoveicoli, motocicli e ciclomotori concessi dal datore di lavoro al lavoratore in uso promiscuo.